

del 1998, con criteri meramente spartitori e non come previsto dalla normativa vigente;

dalla citata Commissione elettorale, attualmente sotto processo, fanno parte ben quattro assessori, tra questi anche il vice sindaco, dell'attuale amministrazione comunale ed il presidente del Consiglio comunale in carica;

nel rinvio a giudizio dei componenti della Commissione elettorale, il comune di Rosarno è stato individuato « parte offesa » e, pertanto, avrebbero dovuto costituirsi parte civile nel processo;

il sindaco in carica, pur avendo fatto costituire parte civile il comune contro i cittadini che sono stati costretti a rispondere di reati loro ascritti e per i quali il comune di Rosarno è stato identificato come « parte offesa », non si è comportato in maniera analoga e doverosa per il caso suindicato;

peraltro, gli attuali assessori e consiglieri comunali rinviati sono difesi, contro la « parte offesa » comune, da un assessore comunale in carica, con delega al contenzioso;

la mancata costituzione di parte civile ha consentito alla giunta comunale di nascondere la sopravvenuta condizione di incompatibilità della carica di consigliere comunale degli assessori e del presidente del consiglio inquisiti, nonché dell'assessore difensore degli stessi;

all'interrogante appare veramente grave l'abuso compiuto dal sindaco e dall'amministrazione comunale, valutabile per esclusivo interesse politico;

all'interrogante appare, altresì palesemente incompatibile la permanenza in carica degli attuali assessori e soprattutto inammissibile la non costituzione di parte civile del comune, definito dal giudice « parte offesa » —:

quali urgenti iniziative di propria competenza intendano porre in esame al fine di far prendere atto di quanto sopra esposto dall'interrogante sia da parte del

sindaco del comune di Rosarno e della sua giunta che da parte della procura della Repubblica di Palmi. (4-33805)

\* \* \*

## LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

*Interrogazione a risposta scritta:*

CENTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è di questi giorni la notizia della chiusura della casa editrice di proprietà esclusiva dell'Automobile Club d'Italia « *L'Editrice dell'Automobile* » - LEA che dal 1945 ne edita gli *house organ* *L'Automobile* e *HP Trasporti*;

a gennaio 1999 la società intraprende una nuova iniziativa editoriale e commerciale e *L'Automobile*, con una nuova veste grafica, viene lanciato sul mercato tramite la vendita in edicola (prima andava solo in abbonamento postale e distribuito a soci dell'Acì);

l'iniziativa non ha successo (circa 4000 copie/mese vendute) soprattutto perché la rivista viene realizzata con l'utilizzo di *service* esterni dai quali vengono acquistati la maggior parte dei servizi editoriali con costi rilevanti; nonostante il suggerimento dell'editore di ridefinire una nuova strategia editoriale o abbandonare l'iniziativa, l'Acì lo obbliga a continuare la pubblicazione senza alcun tipo di cambiamento;

il bilancio 99 chiude con una perdita di circa 2 miliardi che viene ricapitalizzata dall'Acì;

a settembre 2000 l'Acì decide di attuare una nuova « alleanza strategica » e costituisce insieme alla Mondadori una società editoriale, con sede a Milano, nella quale confluiscono le testate *Auto Oggi* (Mondadori), *L'Automobile* e *Hp Trasporti* opportunamente registrate presso il Tribunale di Milano come nuove testate con la stessa funzione di *house organ*. Tale ma-

novra viene attuata allo scopo di salvaguardare entrambi i *partners* della nuova società dagli obblighi derivanti dall'articolo 2112 c.c. « Trasferimento di ramo di azienda »;

nel frattempo la Lea viene dismessa e i lavoratori minacciati di licenziamento, anche se in attesa che tutto si definisca, alcuni, secondo quanto risulta all'interrogante, vengono obbligati a lavorare presso un *service* romano per la realizzazione dei nuovi prodotti editoriali;

si è creato quindi un vero e proprio paradosso: da un lato si giustifica la ristrutturazione aziendale adducendo una « cessazione di attività », dall'altra Si mantiene in vita la stessa attività editoriale in attesa della operatività della *joint-venture* con la Mondadori —:

quali iniziative intenda intraprendere per tutelare i diritti dei lavoratori, per evitarne l'illegittimo licenziamento e per favorirne l'assorbimento in altra realtà lavorativa in ambito Aci che contestualmente ricerca personale per la sede centrale tramite concorso pubblico. (4-33799)

\* \* \*

#### POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

CARUANO e TATTARINI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la crisi agrumicola sembra ripresentarsi con caratteristiche sovrapponibili a quella dello scorso anno;

non c'è ancora alcun provvedimento che consente l'attuazione, anche parziale, del piano agrumicolo nazionale a più due anni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*;

si registra altresì un ritardo ingiustificato nella emanazione del decreto ministeriale relativo alla crisi agrumicola e alle altre emergenze previste e finanziate dalla finanziaria per il 2001 —:

quali siano i motivi che impediscono al Ministro per le politiche agricole e forestali di avviare tempestivamente i bandi previsti dal piano agrumicolo nazionale e utilizzare i 70 miliardi attivati;

quali siano i motivi che impediscano di attivare immediatamente quanto previsto dalla finanziaria in materia di provvedimenti urgenti per tutto il settore agricolo. (5-08774)

\* \* \*

#### PUBBLICA ISTRUZIONE

*Interpellanza:*

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

ai docenti di strumento musicale nelle scuole superiori è stata negata la possibilità di partecipare alla sessione riservata per la classe di concorso AO77 (strumento musicale nella scuola media, ordinanza ministeriale n. 202 del 6 agosto 1999) poiché si richiedeva come requisito di servizio quello prestato esclusivamente nelle scuole medie ad indirizzo musicale;

questo caso appare in netto contrasto con la *ratio* della legge n. 124 del 1999 e con la normativa che regola le sessioni riservate (ordinanza ministeriale 153/99) di tutte le altre discipline, per le quali occorre i 360 giorni cumulati indifferentemente nelle scuole di I e II grado anche non statali;

con la riapertura delle sessioni riservate (ordinanza ministeriale n. 33 del 7 febbraio 2000) tali docenti sono stati di fatto esclusi nuovamente poiché non è stata prevista una seconda tornata abilitante per la AO77;

l'ordinanza ministeriale 33/2000 recita testualmente: « La *ratio* della legge n. 124 del 3 maggio 1999 può anche rinvenirsi nella volontà di consentire il conseguimento di più titoli professionali a chi, possedendo i prescritti titoli di studio, ab-